

COMUNE DI TAORMINA

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 25 Ottobre 2021 ai sensi dell'art. 252 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267

COMUNICATO

Con la delibera n. 57 del 26 giugno 2024, la Commissione Straordinaria di Liquidazione ha approvato il piano di estinzione relativo al dissesto del Comune di Taormina.

Il dissesto era stato dichiarato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 22 luglio 2021, mentre l'Organo Straordinario di Liquidazione è stato nominato con D.P.R. in data 25 ottobre 2021 e si è insediato l'11 novembre 2021.

Nell'estate 2022 è stata definita la procedura semplificata di liquidazione (di cui all'art. 258 del TUEL), all'interno della quale è stato riportato l'ammontare di tutti i debiti censiti, in base alle istanze creditorie pervenute a quella data, quantificate in € 66.678.989,27; incrementate alla data odierna a € 108.970.893,18 comprensive delle istanze tardive.

Presso il conto di tesoreria del Comune di Taormina (gestione dissestuale) è stato accreditato, ex art. 33 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge 23 giugno 2014, n. 89, l'importo di € 15.173.203,30 e, poi, con successivi riversamenti alla Tesoreria dell'Organo Straordinario di Liquidazione, relativi a riscossioni di residui attivi per complessivi € 15.212.401,20 e ulteriori € 11.003.053,30 quale anticipazione in termini di cassa da parte dell'Ente.

Questo ha permesso di creare una sufficiente dotazione finanziaria per far fronte alle redigende proposte transattive, di cui alcune di elevati importi, che sono state liquidate entro i trenta giorni dall'accettazione come prescritto dalla normativa.

Tenendo conto delle transazioni chiuse e delle istanze che hanno ricevuto risposta negativa, le giacenze attualmente presenti sul conto di tesoreria dell'Organismo straordinario di liquidazione risultano essere, comunque, superiori al complesso degli accantonamenti da operarsi ai sensi all'art. 258, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Le differenze positive che emergono dal piano di estinzione sono costituite in gran parte da crediti che la Commissione o, successivamente, il Comune potranno continuare ad incassare a seguito di un'attività di riscossione coattiva, già in corso.

Il piano di estinzione è stato depositato presso il Ministro dell'Interno, il quale ne valuta la correttezza, avvalendosi del parere consultivo da parte della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, la quale può formulare rilievi e richieste istruttorie cui l'organo straordinario di liquidazione è tenuto a rispondere entro sessanta giorni dalla comunicazione. In tale ipotesi il termine per l'approvazione del piano è sospeso.

Il piano approvato dalla Commissione, pertanto, è provvisorio giacché potrà subire variazioni in seguito ai correttivi richiesti dal Ministero e delle ulteriori attività che la Commissione porrà in essere fino alla presentazione del rendiconto finale.

Il decreto di approvazione del piano di estinzione da parte del Ministro dell'Interno è notificato all'ente locale ed all'organo straordinario di liquidazione per il tramite della prefettura.

A seguito dell'approvazione del piano di estinzione l'organo straordinario di liquidazione provvede, entro 20 giorni dalla notifica del decreto, al pagamento delle residue passività sino alla concorrenza della massa attiva realizzata.

Con l'eventuale decreto di diniego dell'approvazione del piano il Ministro dell'Interno prescrive all'organo straordinario di liquidazione di presentare un nuovo piano di estinzione che tenga conto delle prescrizioni contenute nel provvedimento.

Entro il termine di sessanta giorni dall'ultimazione delle operazioni di pagamento, l'Organo Straordinario della Liquidazione è tenuto ad approvare il rendiconto della gestione ed a trasmetterlo all'organo di revisione contabile dell'ente, il quale è competente sul riscontro della liquidazione e verifica la rispondenza tra il piano di estinzione e l'effettiva liquidazione. Taormina, 26 giugno 2024

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE